

GUERRIERI. Io vorrei chiedere all'onorevole relatore se l'ufficio si sia preoccupato delle conseguenze del voto che annullasse la elezione.

Non parlo delle altre due perchè questa sola è in questione.

Io credo che la deliberazione, che si proponesse alla Camera, di annullare la elezione di questo collegio di Genova sarebbe incompleta se non fosse accompagnata da una deliberazione della Camera sul da farsi per le liste; perchè potrebbe rimanere dubbio, dopo la nostra deliberazione, su quali liste si dovesse fare la novella elezione. Si farebbe sulle antiche liste, sulle liste illegali deliberate dal prefetto, o si farebbe su nuove liste? Credo che valga la pena di chiarire questa questione prima di andare ai voti sull'annullamento.

FOSSA, relatore. In verità l'ufficio non si è preoccupato della questione che porta innanzi l'onorevole Guerrieri. Ad ogni modo parmi che a questo riguardo non possa nascere difficoltà alcuna.

Prima di tutto premetto che la Camera non dovrebbe, secondo me, entrare in questa questione.

Ebbi già occasione di osservare che le operazioni di revisione sono esclusivamente riservate all'autorità amministrativa. Dovrà questa darsi pensiero di eseguire per sua parte la legge, onde le nuove elezioni non siano invalidate per cause da essa dipendenti.

E a questo riguardo parmi che il fatto delle elezioni ora in discussione sia abbastanza grave da richiamare l'attenzione del Governo.

Credo poi che la via da appigliarsi debba essere abbastanza conosciuta.

Se il decreto di nuova convocazione dei collegi potesse lasciar tempo a che la città di Genova facesse una regolare revisione delle sue liste, a queste si dovrebbe procedere, onde nessuno degli aventi diritto fosse impedito di prendere parte alla nuova votazione. Non rimanendo il tempo necessario, si dovrà fare l'elezione colla scorta delle liste decretate nell'ultima revisione ordinaria. Sarà il caso previsto dall'articolo 53 della legge elettorale il quale dispone che l'elezione dei deputati, in qualunque periodo dell'anno segua, si farà unicamente dalle persone comprese nelle liste elettorali decretate in conformità dei precedenti articoli. In altri termini, si dovranno considerare come non esistenti le iscrizioni state fatte dal Consiglio e dal prefetto nella straordinaria revisione.

GUERRIERI. L'alternativa proposta dall'onorevole relatore non credo che possa sussistere, perchè è stabilito il termine di rigore nel quale deve farsi la elezione.

Ora questo termine essendo di un mese non rimarrebbe più l'alternativa supposta dall'onorevole relatore, non si potrebbe in fatti procedere ad una nuova pubblicazione delle liste. Non rimane dunque altro che a fare l'elezione di di Genova colle liste antiche. Credo

che questa conseguenza del nostro voto debb'essere posta innanzi alla Camera, onde la medesima possa con coscienza giudicare dei risultati della sua deliberazione.

SALARIS. Non comprendo la difficoltà posta innanzi dall'onorevole Guerrieri.

A me pare che la cosa sia chiara. Reputo anzi che la Camera non debba occuparsi della questione ch'egli ha voluto sollevare intorno alle liste elettorali; perocchè deveasi lasciarne la soluzione alle autorità designate dalla legge.

La Camera non può scambiarsi con un ufficio di prefettura, e la si scambierebbe, se si volesse che rivolgesse la sua attenzione ed il suo esame sulle liste elettorali di questo o quel collegio.

Inoltre le disposizioni della legge sono chiare e precise, perchè siano rigorosamente osservate.

Le elezioni nei collegi di Genova non potranno farsi che con liste che furono già approvate definitivamente. La formazione di novelle liste sarebbe una violazione della legge, la quale fissa il tempo in cui le liste debbono annualmente rivedersi.

Se il municipio di Genova procedesse a novelle liste, od a variazioni nelle medesime, farebbe atto illegale, nè queste liste potrebbero servire di base alle novelle elezioni, anche quando ottenessero la definitiva decretazione della prefettura, dappoichè il decreto del prefetto non sanerebbe il vizio o la viziosa origine delle liste suddette, formate fuori del tempo fissato dalla legge.

La questione dunque mi pare risolta senza ulteriore discussione.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio, le quali sono per l'annullamento dell'elezione fatta dal secondo collegio di Genova nella persona del signor Serra-Cassano.

(L'elezione è annullata.)

OLIVIERI. Dopo quanto abbiamo inteso dall'onorevole relatore, mi pare che fra tanti motivi che vennero riferiti e che hanno fatto annullare l'elezione, ve ne sono due di grande importanza.

Il primo è quello di aver visto che nelle liste elettorali il prefetto abbia apposto la firma il 27 ottobre, cioè due giorni prima del ballottaggio.

FOSSA, relatore. 27 settembre e non ottobre.

OLIVIERI. Vi è poi l'iscrizione degli ufficiali aventi già un altro domicilio. È questo un fatto grave sul quale esprimo il desiderio che il ministro dia le disposizioni necessarie affinché in avvenire non si rinnovi simile inconveniente, perchè il fatto stesso si è anche in altri luoghi riprodotto.

PETITTI, ministro per la guerra. Domando la parola.

Mi rincresce di non essere stato presente alla relazione fatta sull'elezione del signor Serra-Cassano, altrimenti avrei dato quelle spiegazioni circa il fatto sul